



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMUNE DI ROSSANO**

TRIENNIO NORMATIVO 2014-2016 ANNUALITÀ ECONOMICA 2015

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.00, nella sede del Comune di Rossano si è riunita la Delegazione Trattante dell'Ente, come di seguito composta:

PARTE PUBBLICA:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Dr. Middonno Nicola | Presidente; |
| 2. Dott. Antonio Le Fosse | Componente; |
| 3. Dott. Giuseppe Passavanti | Componente |

PARTE SINDACALE:

- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria- o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL :

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1. <u>ANGELO BENDANO</u> | - rappr. <u>UIL-FPZ</u> | |
| 2. <u>TEMPO MINORS - ANDREA FERRONE</u> | - rappr. <u>CGIL-FP</u> | |

- 3. ----- - rappr. _____.
- 4. - rappr. _____
- 5. - rappr. _____
- 6. - rappr. _____

Partecipa con funzioni di verbalizzante il dipendente comunale Patrizia De Vincenti.

A seguito del parere al testo dell'accordo relativo al presente contratto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota del 30.11.2016, acquisito al prot. N°39632 del 02.12.2016, sulla compatibilità dei costi e degli oneri con la disciplina sulla quantificazione delle risorse di cui all'art.15 del CCNL 01/04/99 e, per le risorse aggiuntive, con i vincoli di bilancio e con gli strumenti di programmazione, alla luce della autorizzazione espressa con delibera G. M. n°169 del 19.12.2016 le parti hanno sottoscritto il presente CCDI, relativo al personale dipendente dirigente dell'Ente annualità 2015, che acquista immediata efficacia.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Sommario

Premessa.....3

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale.....4
 Art. 2 - Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto5
 Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto5
 Art. 4 - Materie oggetto di contrattazione decentrata5
 Art. 5 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi.....6

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6 - Determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato...7
 Art. 7 - Retribuzione di posizione.....8
 Art. 8 - Retribuzione di risultato8

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali10

nr 2



Premessa

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali" richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
 - a) il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
 - b) obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
 - c) le linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione (delibera di Giunta n. 226 del 07/08/2014) applicabili anche alla contrattazione decentrata della dirigenza anno 2015 sono le seguenti:
 - a. la contrattazione, sia per quanto riguarda le materie che ne sono oggetto, sia per i relativi termini e procedure, dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
 - b. la contrattazione integrativa deve operare nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione;
 - c. l'ambito di operatività della contrattazione dovrà essere conforme alla ridefinizione operata dal D. Lgs. 150/2009, il quale ha previsto da un lato la possibilità di derogare alla disciplina legislativa solo nella misura in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge, e dall'altro ha conferito carattere imperativo alla disposizioni del d.lgs. 165/2001 con la previsione della sostituzione automatica delle clausole difformi con quelle imperative derogate;
 - d. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - e. dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario.



Comune di Rossano

2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
- D.Lgs. n. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
 - D.Lgs. n. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4/3/2009, n. 15" che interviene - anche con norme di interpretazione autentica - sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
 - D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articoli 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
 - Legge n. 147/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", in particolare l'articolo 1, commi da 452 a 456;
 - D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 3;
 - D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", in particolare articoli 9 e 13;
 - Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma di cui al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 26/06/2014;
 - Il Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Rossano di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 04/09/2014;
 - Le linee di indirizzo stabiliti dalla Giunta per la contrattazione decentrata 2014 (Delibere di Giunta n. 207 del 31/07/2014 e n. 226 del 07/08/2014)
 - CCNL Area II Dirigenza Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 23/12/99, 12/02/02, 22/02/06, 14/05/07, 22/02/10, 03/08/10.

Contratto decentrato integrativo del personale dirigente
triennio normativo 2014-2016 annualità economica 2015

2⁴



Comune di Rossano

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. n. 141/2011).

Art. 2 - Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo stipulato ai sensi dell'art. 1, del CCNL del 22/02/2010 Quadriennio normativo 2006-2009 e dell'art. 1, del CCNL del 03/08/2010 Biennio 2008-2009 dell'Area della Dirigenza, si applica a tutto il personale, con qualifica dirigenziale del Comune di Rossano, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Può essere preso a riferimento per il personale assunto a tempo determinato.
2. Il presente contratto ha validità quadriennale e concerne il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, per la parte normativa, ed è valido per l'anno 2015 per la parte economica.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno e le sue disposizioni rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.
6. Il contratto collettivo decentrato integrativo si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattare in una unica sessione negoziale.
7. Sono fatte salve le materie che per scelta delle parti o per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche legate a fattori contingenti.
8. I criteri di riparto tra destinazioni alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato previsti dall'art. 4, let. g), del CCNL 23.12.1999 sono determinate in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale nella fase di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 4 - Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. Le parti prendono atto che le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa alla luce delle previsioni degli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché delle indicazioni

Contratto decentrato integrativo del personale dirigente triennio normativo 2014-2016 annualità economica 2015

2 5



Comune di Rossano

contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica, sono così individuate per la dirigenza:

- a) criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;
- b) verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 CCNL 23/12/1999;
- c) correlazione tra compensi aggiuntivi (es. per Recupero evasione ICI, Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni, Liquidazioni sentenze favorevoli all'Ente, Quote per la progettazione, Incarichi conferiti da soggetti terzi ed Economie aggiuntive) e la retribuzione di risultato;
- d) criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi

1. Quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di valenza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDI si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.



TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6 - Determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è finanziato con oneri a carico del Comune di Rossano e al netto dei contributi.
2. Il fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui agli artt. 26, 27, 28, del CCNL della dirigenza del Comparto Regione Autonomie Locali 1999, ammonta complessivamente, per l'anno 2015, ad **€. 146.141,00**, così come impegnato con Determina dirigenziale n. 2064 del 29.12.2015 e costituito con Determina dirigenziale n. ____ del _____.
3. Le parti hanno verificato la sussistenza delle condizioni, in base all'attuale complessità organizzativa e alle capacità finanziarie dell'Ente, per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 CCNL 23/12/1999, inerente l'ampliamento di servizi e di nuove attività non correlati all'aumento delle dotazioni organiche (Parte stabile).
4. Le parti concordano che la somma complessiva costituente il fondo, sarà ripartito fra la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
5. La retribuzione di risultato potrà essere erogata solo a seguito della validazione della relazione della performance, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed in base alla valutazione individuale effettuata dal medesimo Organismo in attuazione della metodologia approvata con delibera di Giunta n. 241 del 04/09/2014.
6. Il fondo come costituito assicura l'integrale retribuzione di posizione e di risultato per tutte le posizioni dirigenziali già individuate nell'Organizzazione del Comune di Rossano.
7. Le parti statuiscono che ai sensi dell'art. 27 del CCNL 1999, per ogni singolo anno, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
8. Le parti, statuiscono, altresì, che ai sensi dell'art. 28 del CCNL 1999, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali economie sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato dell'anno successivo.
9. Ogni anno verrà determinato il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con riferimento alle norme contrattuali vigenti.



Art. 7 - Retribuzione di posizione

1. I valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono determinati dall'Amministrazione.
2. Le parti prendono atto delle pesature di posizioni effettuate dall'Amministrazione, riportate nella seguente tabella:

Fascia	Numero di settori a cinque fasce	Valori unitari	Valori complessivi
Fascia A	0	€ 11.533,17	€ 0,00
Fascia B	0	€ 13.044,72	€ 0,00
Fascia C * N°1 unità part time 75%	5	€ 26.089,44	€ 97.835,4
Fascia D	0	€ 35.000,00	€ 0,00
Fascia E	0	€ 45.102,87	€ 0,00
TOTALE		7	€ 97.835,40

3. Le somme destinate alla copertura effettiva delle posizioni dirigenziali sono indicate nella tabella sottostante:

ARTICOLO	CCNL	DESCRIZIONE	2015
ART.27	CCNL 23/12/99	1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne. 2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all' art. 26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: <u>dall'anno 2009 valore minimo di € 11.553,17 e nel valore massimo di € 45.102,87 (art. 5 comma 3 CCNL 03/08/2010)</u>	100.000,00

Art. 8 - Retribuzione di risultato

1. Le somme destinate alla copertura della retribuzione di risultato, comprensive delle somme divenute disponibili ex art. 27, comma 9, CCNL 23/12/1999, sono indicate nella tabella sottostante:

ARTICOLO	CCNL	DESCRIZIONE	2015
ART.28	CCNL 23/12/99	Al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all' art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in ogni caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di un importo non inferiore alle risorse già previste, nel 1998, nel fondo di cui all'art. 37, comma 2 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.	46.141,00

2. L'importo massimo della retribuzione di risultato, per l'anno 2015, è pari al 30% dell'indennità di posizione.



Comune di Rossano

3. La retribuzione di risultato viene erogata, avuto riguardo all'art. 14 del CCNL 1999 a seguito di valutazione da parte dell'apposito OIV, da effettuarsi secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Rossano di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 04/09/2014.
4. La determinazione del quantum della retribuzione di risultato attribuibile, nei limiti degli importi massimi sarà rapportata al livello premiale previsto dal Sistema di misurazione e valutazione.
5. Si conviene, ai fini della correlazione della retribuzione di risultato che sarebbe spettata, ad esito del processo annuale di valutazione, ai Dirigenti che percepiscono:
 - a) i compensi professionali (avvocatura) di cui all'art. 27 del CCNL 14/9/2000 (Regio Decreto Legge n. 1578 del 27 novembre 1933, successiva Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ed art. 9 Legge 11 agosto 2014 n. 114);
 - b) i compensi di cui all'art. 92, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 13 e 13 bis Legge 11 agosto 2014 n. 114 (progettazione/ pianificazione), per come modificati dal D.Lgs. N°50/2016;
 - c) i compensi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'I.C.I. (D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997);
 - d) rilevazioni ISTAT (D.P.C.M. 1 agosto 2000);
6. Nel caso di incarico ad interim, l'indennità di risultato viene integrata, in proporzione al periodo effettivo di incarico, in base alla tipologia (part-time o tempo pieno) e nei limiti delle risorse disponibili, come segue:
 - a. Nel caso di interim di uno o più settori, nella misura massima del 15%, per ogni settore del quale si ha l'incarico, della retribuzione di posizione prevista per la fascia di appartenenza del dirigente;
 - b. Nel caso di interim di uno o più articolazioni organizzative nell'ambito di un settore, la percentuale, di cui al punto precedente, viene riproporzionata in base al numero delle stesse rispetto al totale delle articolazioni. Ai fini del calcolo si fa riferimento esclusivamente alle articolazioni organizzative alle quali risultano assegnati obiettivi operativi nell'ambito del piano della performance.

RZ



TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento ai rinvii a norme di legge in esso contenuti, nonché alle norme tutt'ora vigenti contenute nei CCNL Area II Dirigenza Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 23/12/99, 12/02/02, 22/02/06, 14/05/07, 22/02/10, 03/08/10.
2. Dalla data di stipula del CCDI sono inapplicabili tutte le norme preesistenti incompatibili con il presente.